



12/9/2024



CONFERENZA UNIFICATA

12 settembre 2024

Punto 5) all'o.d.g.:

Disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023

Osservazioni e Proposte

Il DDL annuale per il mercato e la concorrenza 2023, di attuazione del PNRR, si compone di tre parti: misure in materia di concessioni autostradali; misure in materia di rilevazione dei prezzi e usi commerciali, settore assicurativo, trasporto e commercio e misure in materia di start up.

Per quanto di stretto interesse dei Comuni, vengono introdotte disposizioni sul trasporto pubblico non di linea e in materia di dehors.

Per il tpl non di linea, l'art. 22 del DDL interviene sull'apparato sanzionatorio connesso alle violazioni degli obblighi ricadenti in capo ai titolari di licenze taxi e autorizzazioni NCC, per contrastare fenomeni di abusivismo e sanzionare l'esercizio in violazione delle previsioni di legge. Si interviene altresì sul RENT - Registro delle imprese TAXI ed NCC, stabilendo gli oneri di ricognizione dei titoli rilasciati, di alimentazione e verifica da parte dei Comuni delle informazioni ivi contenute.

Sul punto, nel corso dell'istruttoria tecnica sono stati accolti alcuni emendamenti finalizzati a chiarire l'ambito di applicazione delle sanzioni e ridurre gli oneri di alimentazione del RENT da parte dei Comuni. Non è stato accolto l'emendamento finalizzato a garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS.

In materia di dehors, l'art. 23 prevede una delega finalizzata al riordino delle disposizioni in materia di concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico a favore delle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'esercizio dell'attività. Nel corso dell'istruttoria tecnica sono stati accolti gli emendamenti finalizzati a fare salva, in quanto non interessata dal riordino legislativo, la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'acquisizione del relativo titolo autorizzatorio e a rafforzare il criterio di semplificazione dei procedimenti edilizi, finalizzandolo alla riduzione degli adempimenti da parte dell'operatore. Non è stato accolto l'emendamento finalizzato a chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni di riordino.

Emendamenti presentati, con segnalazione di quelli non accolti:

ART. 22

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico non di linea)

All'articolo 22, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

ACCOLTO a) Al primo periodo, le parole “*le disposizioni*” sono sostituite dalle seguenti: “*le sanzioni*”;

ACCOLTO b) Al secondo periodo sono apportate le seguenti modifiche:

1) La parola “*la veridicità*” è sostituita dalla seguente: “*eventuali incongruenze*”;

2) Dopo la parola “*procedono*” è aggiunta la seguente “*in fase di prima applicazione del registro*”;

NON ACCOLTO (in valutazione)

c) Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, all'articolo 10, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente comma 5-quinquies:

“Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, con Decreto interministeriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai Comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni.

Motivazione

Gli emendamenti proposti hanno le seguenti finalità:

a) L'emendamento di cui alla lett. a) è finalizzato a meglio specificare il rimando alle previsioni di cui 11-bis, comma 1, lettera b) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiarendo che in caso di mancata iscrizione al RENT si applica la misura della sanzione ivi prevista e non i presupposti per l'applicazione della stessa;

b) Punto 1) si ritiene che il concetto di veridicità sia fuorviante ed eccessivo rispetto al tipo di verifica effettuata dai Comuni e si propone il riferimento al concetto di incongruenza dei dati;



Punto 2) si ritiene necessario chiarire che gli obblighi di cognizione dei dati in capo ai Comuni relativi al numero di licenze ed autorizzazioni rilasciate operano in fase di prima applicazione del registro.

c) Al fine di rendere piena l'integrazione tra l'offerta di trasporto pubblico non di linea con le altre modalità di trasporto pubblico e collettivo a livello urbano, si rende necessaria l'attuazione dell'integrazione tra i dati delle singole modalità offerte e delle piattaforma di aggregazione con i sistemi locali comunali o sovra comunali – anche delle agenzie di mobilità - di aggregazione di domanda e offerta di mobilità, e con la piattaforma MAAS, tali da rendere efficiente, moderna e appetibile la fruizione da parte del cittadino dei servizi multimodali, al pari del resto dei Paesi Europei.

ART. 23

(Delega al Governo in materia di dehors)

All'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:

NON ACCOLTO

a) Al comma 1 dopo le parole “alle imprese di pubblico esercizio” sono aggiunte le seguenti: “e alle attività commerciali”;

ACCOLTI

b) Al comma 2:

1) Alla lettera a) anteporre le seguenti parole: “ferma restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'acquisizione del relativo titolo autorizzatorio,”;

2) Alla lettera g) sono aggiunte infine le seguenti: “e riduzione degli adempimenti”;

Motivazione

L'emendamento di cui alla lett. a) ha l'obiettivo di fare chiarezza rispetto all'ambito di applicazione della delega. Al fine di evitare sperequazioni e successive difficoltà applicative, si ritiene che il riordino delle disposizioni in materia di concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico debba riguardare tutti i casi di occupazione di suolo pubblico mediante strutture amovibili da parte dei pubblici esercizi e delle attività commerciali genericamente intese. Appare infatti del tutto irragionevole l'applicazione, ai fini dell'installazione di strutture amovibili negli spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico, di regimi amministrativi diversi in relazione al tipo di attività che procede all'installazione.

L'emendamento di cui alla lettera b), punto 1) ha l'obiettivo di fare salva, in quanto non interessata dal riordino legislativo, la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'acquisizione del relativo titolo autorizzatorio.

L'emendamento di cui alla lettera b), punto 2) rafforza il criterio di semplificazione dei procedimenti edilizi, finalizzandolo alla riduzione degli adempimenti da parte dell'operatore.



